



**PROCURA GENERALE della REPUBBLICA**  
**presso la CORTE di APPELLO di**  
**CAGLIARI**

Segreteria Particolare del Procuratore Generale  
Tel. 070/60222223 /16 – Fax 070/60222790  
PEC: [prot.pg.cagliari@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.cagliari@giustiziacert.it)



Prot. N. 1395 - U

Cagliari, 29 febbraio 2016

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica  
presso i Tribunali del Distretto

Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica  
presso i Tribunali per i Minorenni del Distretto

Loro Sedi

e p. c.

Al Sig. Avvocato Generale  
presso la Sezione distaccata di Corte di Appello di

Sassari

**Oggetto:** Acquisizione di dati e notizie, ex art. 6 del D.L.vo 20 febbraio 2006 n. 106, in ordine alle seguenti materie: a) intercettazioni, b) terrorismo-reati spia, c) depenalizzazione, d) reati ambientali, e) rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione.

Dovendo riferirli al Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, prego le SS. LL. di volere fornire i dati e le notizie di seguito specificati in ordine alle questioni ed agli istituti indicati in oggetto.

Vorranno in particolare le SS. LL., con riguardo a ciascuno dei punti sotto elencati (i Procuratori presso i Tribunali per i minorenni unicamente con riferimento alle questioni di loro interesse), comunicare:

**A. Intercettazioni.**

*Premesso che permane attuale il tema delle intercettazioni, con*

*particolare riguardo alla diffusione di conversazioni o comunicazioni irrilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto delle indagini e che i dirigenti di talune Procure della Repubblica (nello specifico Roma, Napoli e Torino) hanno adottato criteri organizzativi volti a prevenire l'ingiustificata diffusione degli esiti di tale attività di indagine, con particolare riferimento alla trascrizione delle conversazioni o comunicazioni non rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti costituenti reato ed alla distruzione del relativo materiale*

1. se analoghe iniziative siano state assunte presso codesti Uffici e, in generale, quali siano i presidi utilizzati per evitare la diffusione di intercettazioni inutilizzabili o non rilevanti ai fini delle indagini.

#### **B. Terrorismo: reati-spia.**

2. se presso le Procure della Repubblica circondariali del distretto risultino adottati sistemi volti alla tempestiva individuazione di reati-spia in ipotesi indicativi della presenza di organizzazioni di matrice terroristica od eversiva;
3. se e quali modelli organizzativi siano adottati per la tempestiva comunicazione delle notizie di tali reati alla Procura della Repubblica distrettuale, quando ragionevolmente essi appaiano riferibili a contesti di criminalità terroristica.

#### **C. Depenalizzazione.**

4. se, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 9 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, siano state adottate disposizioni organizzative disciplinanti le modalità di trasmissione degli atti direttamente da parte del pubblico ministero all'autorità amministrativa (considerato anche il ristretto termine per tale adempimento) in caso di pendenza del procedimento nella fase delle indagini preliminari al momento di entrata in vigore del citato decreto legislativo, con riferimento anche alla ipotesi di intervenuta richiesta di fissazione della udienza, ai fini della emissione del decreto di citazione a giudizio, sulla quale il giudice non si sia pronunciato.

#### **D. Reati ambientali.**

*Premesso che la materia ambientale si caratterizza per la crescente rilevanza e diffusione dei fenomeni di inquinamento e per l'aumentato*

*coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di illecita gestione dei rifiuti, problemi ai quali il legislatore ha inteso dare risposta con la legge 22 maggio 2015, n. 68, che, come è noto, ha introdotto nuove fattispecie di delitti contro l'ambiente, previsto una procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale analoga a quella contemplata dal D.L.vo. n. 758 del 1994 in materia di sicurezza sul lavoro, nonché implementato, attraverso la modifica dell'art. 118-bis, comma 1, disp. att. c. p. p., le ipotesi di coordinamento investigativo in tema di reati ambientali e rilevato che l'anno 2015 è stato, inoltre, caratterizzato dalla entrata in vigore, a partire dal 1° giugno 2015, delle nuove disposizioni eurounitarie in tema di classificazione dei rifiuti (Regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e Decisione 2014/955/UE della Commissione in pari data)*

a) In tema di coordinamento investigativo e circolarità delle informazioni:

5. se risultino adottati protocolli od altre specifiche forme di interlocuzione tra Procura distrettuale – designata ex art. 51, comma 3 bis, c. p. p., a svolgere le indagini in ordine al delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" – e le altre Procure del distretto, con riguardo ai reati-spia del citato delitto;
6. se risultino adottati sistemi organizzativi che consentano di verificare la puntuale osservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 129 disp. att. c. p. p., per il pubblico ministero di informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati "quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente";
7. se siano previste specifiche modalità attuative della disposizione di cui all'art. 118-bis, comma 1, disp. att. c. p. p., come modificato dalla legge n. 68 del 2015, nella parte in cui: a) ha esteso l'obbligo di informativa al Procuratore generale ai casi in cui si procede per i delitti di cui agli articoli 452-bis (inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-octies (aggravanti c.d. ambientali) del codice penale; b) ha previsto che in tali casi l'informativa è dovuta anche "all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti"; c) ha stabilito che quando si procede per i citati delitti nonché per quello di cui all'art. 260 D.L.vo n. 152 del 2006 ne sia data notizia al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

b) In tema di indagini:

- 8) se risultino già avviate indagini sulle nuove fattispecie delittuose previste

dalla legge n. 68/2015 e quali problematiche operative si siano manifestate;

- 9) se siano state dettate linee guida o previsti protocolli investigativi per l'esecuzione di prelievi e di analisi in tema di inquinamento (su rifiuti, acque ed emissioni in atmosfera) e in quali termini le stesse tengano conto, in tema di classificazione dei rifiuti, delle regole previste dalla premessa dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 13, comma 5, lett. b-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, nonché dei criteri di classificazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e dalla Decisione 2014/955/UE della Commissione in pari data;
- 10) se e con quali criteri tali attività di prelievo e di analisi siano delegate a consulenti tecnici privati ovvero a laboratori pubblici;
- 11) se siano previsti negli uffici sistemi di monitoraggio dei criteri di affidamento di incarichi di consulenza in tema di analisi;
- 12) se siano dettate negli uffici di Procura disposizioni organizzative con riguardo alla istituzione di gruppi di lavoro per la materia ambientale;
- 13) se siano dettate linee guida o previsti protocolli per la esecuzione di indagini in materia ambientale da parte della polizia giudiziaria;
- 14) se siano previsti criteri nella scelta della polizia giudiziaria delegata;
- 15) se presso le sezioni di polizia giudiziaria operanti negli uffici di Procura siano previsti nuclei di p.g. specializzati nella materia ambientale.

c) In tema di estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni (articoli 318-bis/318-octies D.L.vo. n. 152/2006):

- 16) se siano stati adottati protocolli operativi o linee guida per l'applicabilità della procedura estintiva e se essi prevedano: **a)** l'indicazione di criteri per l'accesso alla procedura, con riferimento alla necessaria verifica circa il fatto che il reato abbia "cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"; **b)** criteri in tema di raccordo tra le norme in questione e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c. p., introdotto dal D.L.vo n. 28 del 2015; **c)** specifiche istruzioni alla polizia giudiziaria in tema di contenuto della prescrizione, termine per l'osservanza della stessa ed eventuale proroga, individuazione del destinatario della prescrizione, fase successiva all'imposizione della prescrizione (verifica dell'adempimento e pagamento dell'oblazione), rimedi nel caso di prescrizione incongrua, acquisizione della notizia di

reato da parte di soggetti diversi dall'organo di vigilanza, rapporto del meccanismo della prescrizione con il procedimento ed il processo penale.

d) In tema di esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali:

- 17) se siano previsti protocolli operativi per l'esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali che prevedano obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi secondo le previsioni: del D.L.vo n. 152/2006 (art. 29-quattordices, in tema di violazione del regime dell'autorizzazione integrata ambientale; art. 139, in materia di acque; art. 255, comma 3, in tema di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di omessa separazione dei rifiuti pericolosi miscelati; art. 256, comma 3, in tema di realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata; art. 256-bis, in tema di combustione illecita di rifiuti; art. 257, in tema di omessa bonifica; art. 260, comma 4, in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); della l. n. 394 del 1991; del D.L.vo n. 42 del 2004 (art. 30, comma 3); della l. n. 68 del 2015 (introduttiva dell'art. 452duodecies c. p.).

---

Oltre a formulare la richiesta di dati e notizie sopra indicati, con le premesse pure in precedenza illustrate, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, inoltre, considerato:

- ✓ che l'art. 129, comma 3, ultima parte, disp. att. c. p. p., come modificato dall'art. 7 della legge 24 maggio 2015, n. 69, prevede che "Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione";
- ✓ che, attese le estese attribuzioni dell'ANAC, agevolmente esercitabili solo ove detta Autorità abbia tempestiva e (tendenzialmente) completa notizia dei fatti emersi nell'ambito della indagine penale, il Presidente della stessa ha trasmesso uno schema di "protocollo d'intesa relativa ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e gli Uffici di Procura", utile ai fini del "rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità", chiedendo che esso sia diffuso negli uffici di Procura;
- ✓ che la sinergia dell'operato di tutte le procure della Repubblica rispetto agli altri interlocutori istituzionali del Paese ha già in passato consentito il

perseguimento di risultati di particolare rilievo (tra i quali può essere citato il superamento delle problematiche insorte in seguito alla necessità di dare applicazione al Regolamento UE 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile);

ha inviato ai Procuratori Generali presso le Corti di appello, in linea con la politica di valorizzazione degli strumenti apprestati dall'art. 6 del D.L.vo n.106 del 2006, lo schema di protocollo d'intesa sopra menzionato, onde favorirne la diffusione tra tutti gli uffici di Procura, ai fini di una successiva, auspicata sottoscrizione.

Trasmetto pertanto copia dello schema di protocollo citato, affinché le SS.LL possano procedere al suo esame e comunicare, ove lo condividano, la disponibilità alla sua sottoscrizione.

Le SS.LL. sono pregate di far pervenire le risposte, **relative a tutti i punti (e lettere) sopra enumerati, mediante posta elettronica, anche in formato word, entro il prossimo 15 marzo.**

Ringrazio per la collaborazione

**Il Procuratore Generale  
Roberto Saieva**

